

Comune di Ferrazzano

Provincia di Campobasso

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AUTORIZZAZIONE DEI PASSI CARRALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 25 del 29/06/2002
modificato e riapprovato con delibera consiliare n.....del 30/07/2021

Sommario

Articolo 1-Definizione	3
Articolo 2-Autorizzazione	3
Articolo 3 - Requisiti per l'autorizzazione.....	3
Articolo 4 - Durata dell'autorizzazione	3
Articolo 5 -Obblighi per il titolare	3
Articolo 6-Diniego di autorizzazione.....	4
Articolo 7-Procedimento	4
Articolo 8-Determinazione e misurazione della superficie del passo carrabile	4
Articolo 9 -Canone dei passi carrabili	4
Articolo 10-Concessioni a titolo gratuito	5
Articolo 11 -Segnale	5
Articolo 12-Rinuncia	5
Articolo 13 -Revoca	5
Articolo 14-Adempimenti in caso di revoca o di rinuncia	5
Articolo 15-Provvedimenti e sanzioni	5
Articolo 16-Norma finale di rinvio	6

Articolo 1-Definizione

Si definisce passo carrabile l'accesso ad un'area idonea allo stazionamento di uno o più veicoli, ed è costituito da una interruzione del marciapiede, o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Articolo 2 - Autorizzazione

La realizzazione dei passi carrabili è subordinata all'autorizzazione del Comune, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia, ed alla corresponsione allo stesso di un canone annuale.

Articolo 3 - Requisiti per l'autorizzazione

I passi carrabili devono essere realizzati conformemente alla prescrizione del presente regolamento:

- a) Debbono essere costituiti con materiale durevole, di adeguate caratteristiche, e sempre manutenti in modo da evitare apporto di materiali di qualsiasi natura e lo scopo delle acque piovane sulla sede stradale;
- b) Debbono insistere ad una distanza di almeno mt. 12 dalle intersezioni, salve, in quanto applicabili le deroghe previste dall'art. 46 Regolamento di esecuzione C.d.S., e, in ogni caso, debbono essere visibili ad una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita sulla strada medesima;
- c) Debbono poter consentire la rapida immissione dei veicoli alla proprietà laterale e l'accesso ad altre aree laterali destinate allo stazionamento dei veicoli, secondo le norme urbanistiche ed edilizie e soprattutto non impedire, ostacolare o intralciare la fluidità della circolazione stradale;
- d) Nel caso in cui l'accesso ad un'area laterale sia destinato ad un notevole traffico pedonale oltre che veicolare, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.

Articolo 4-Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione del passo carrabile ha la durata a tempo indeterminato, sempre che permangono le conformità al presente regolamento o non siano apportate modifiche.

L'autorizzazione decade in caso di trasferimento della proprietà del passo carrabile, sempre che non sia inoltrata richiesta di subentro dal nuovo proprietario entro gg. 60 dall'avvenuto trasferimento di proprietà.

Resta valida la facoltà del Comune di avvalersi, in ogni momento, della revoca nei casi previsti al successivo art. 13.

Articolo 5-Obblighi per il titolare

L'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere autorizzate.

Il titolare dell'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare le sezioni dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.

Articolo 6 - Diniego di autorizzazione

IL Comune può negare l'autorizzazione ai passi carrabili quando ciò comporti pregiudizio per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, ovvero per motivi di pubblico interesse.

Articolo 7 - Procedimento

Il responsabile del procedimento, nominato nell'ambito dell'Ufficio di "Polizia Municipale", avrà cura dell'iter procedimentale dall'istruzione della pratica fino alla materiale consegna al concessionario del segnale autorizzativo, compiendo le attività e valendosi dei poteri stabiliti dalle disposizioni di legge in materia e del presente regolamento.

Gli interessi agli accessi laterali debbono inoltrare l'istanza al Comune per ottenere l'autorizzazione del passo carrabile, unitamente all'attestazione del versamento di € 25,82 a mezzo c/c postale n. 12919866, intestato alla Tesoreria comunale, debitamente predisposto dall'Ufficio di Polizia Municipale, a titolo di visita tecnica per l'effettuando sopralluogo a cura dell'Ufficio "Urbanistica" e di "Polizia Municipale".

La domanda, resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovrà contenere le generalità del proprietario richiedente, il codice fiscale, la sua residenza e il domicilio, le necessarie indicazioni per l'individuazione del locale o dell'area interessata e dovrà contenere inoltre l'esplicita dichiarazione relativamente alle dimensioni del passo carrabile ed alle distanze dalla più prossima intersezione stradale.

L'Ufficio competente potrà richiedere un'apposita planimetria nei casi in cui possono sorgere dubbi sulla rispondenza dei dati dichiarati con le norme fissate dal C.d.S.

Quando la domanda sia presentata da enti, società, istituzioni, associazioni, fondazioni, comitati e simili dovrà risultare la denominazione, la forma associativa, la sede nonché il nominativo delle persone che ne hanno la legale rappresentanza.

Le istanze degli interessati, complete in ogni parte e corredate dagli allegati richiesti, verranno esaminate e decise nel termine di 90 gg solo per il primo anno di applicazione; in seguito verranno esitate nel termine di 30 gg dalla presentazione.

Articolo 8 - Determinazione e misurazione della superficie del passo carrabile

La superficie del passo carrabile, espressa in metri quadri, viene calcolata moltiplicando l'ampiezza dell'accesso, nel senso da dove comincia l'alterazione del marciapiede a dove finisce, per la profondità dell'alterazione stessa, che, per esigenze di semplificazione, sarà convenzionalmente indicata in un metro lineare.

Articolo 9 - Canone dei passi carrabili

il titolare dell'autorizzazione è tenuto al pagamento di un canone annuale la cui entità viene calcolata moltiplicando la superficie del passo carrabile per la tariffa del canone unico come sarà definito con delibera della Giunta comunale per ogni esercizio finanziario.

la scadenza annuale è fissata al 31 dicembre di ogni anno.

Per il primo anno il canone, rapportato agli ulteriori mesi utili, dovrà essere versato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, per gli anni successivi, il versamento sarà effettuato entro il 30° giorno successivo a quello dell'inizio della annualità corrente.

Articolo 10- Concessioni a titolo gratuito

Nessun passo carrabile potrà essere utilizzato a titolo gratuito, eccezion fatta per gli uffici della Pubblica Amministrazione, gli Uffici Giudiziari, le sedi delle Forze di Polizia, nonché le sedi destinate all'esercizio del culto religioso, *le associazioni di volontariato e ai portatori di handicap motorio.*

Articolo 11 -Segnale

I passi carrabili, autorizzati e conformi, sono individuati e contrassegnati da apposito segnale, di cui all'art. 120 del Regolamento di esecuzione e attuazione al nuovo Codice della Strada, rilasciato dal Comune e recante il numero dell'autorizzazione e l'indicazione dell'anno del rilascio, la cui installazione è affidata al titolare dell'autorizzazione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio.

Articolo 12- Rinuncia

Il titolare di autorizzazione può avanzare istanza di rinuncia al Comune 60 giorni prima della scadenza annuale. Ove non vi sia espressa rinuncia all'autorizzazione, il titolare della stessa è tenuto al versamento del canone annuale fino alla scadenza dell'autorizzazione.

Articolo 13•-Revoca

Il Comune ha la facoltà di revocare le autorizzazioni rilasciate in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sicurezza e fluidità della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

L'autorizzazione può essere revocate, altresì, senza alcun diritto di restituzione del canone già versato, nei seguenti casi:

- Per reiterate inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento;
- Per il mancato pagamento del canone annuale, entro 60 gg dalla scadenza annuale, previa diffida formale alla regolarizzazione del pagamento.

In ogni caso il titolare è tenuto al pagamento dei canoni annuali già scaduti prima della revoca.

Si ha reiterazione quando il titolare dell'autorizzazione viola, nell'arco di 2 anni, due delle disposizione contenute nel presente regolamento, ovvero nel provvedimento autorizzatorio. Ai fini della reiterazione non vengono considerate le violazioni per le quali è stato effettuato il pagamento in misura ridotta.

Articolo 14-Adempimenti in caso di revoca o di rinuncia

Nel caso di revoca, il titolare dell'autorizzazione dovrà restituire il segnale ed il relativo provvedimento e predisporre il ripristino, a proprie cure e spese, della strada e delle sue pertinenze, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, nel rispetto, anche, di eventuali prescrizioni dettate dall'Ufficio di Polizia Municipale.

In caso di inadempienza, si provvederà d'ufficio, previa ripetizione degli oneri sostenuti dal Comune.

Articolo 15- Provvedimenti e sanzioni

Tutti coloro che realizzino o mantengano passi carrabili senza la preventiva autorizzazione di cui all'art. 2 del presente Regolamento sono assoggettati alle specifiche sanzioni previste dall'art. 22 del D.Lgsn. 285 del 30/04/1992.

In caso di violazione delle altre prescrizioni contenute nel presente Regolamento, e nel provvedimento autorizzatorio, i

titolari delle autorizzazioni sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da un minimo di € 51,65 ad un massimo di € 103,29.

Articolo 16-Norma finale di rinvio

Per quanto non espressamente indicato e previsto dal presente Regolamento , si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 esme dal relativo regolamento di esecuzione, nonché alle vigenti disposizioni in materia.